

BStGer RR.2020.113 vom 3. August 2020

Bundesstrafgericht, 2020-08-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2020.113

FR: TPF RR.2020.113 du 3 août 2020

IT: TPF RR.2020.113 del 3 agosto 2020

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).

Erwägungen

E. 1.1

La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

- 4 -

E. 1.2

I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce "Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali", 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294

consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3

Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione dell'autorità federale d'esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Nella misura in cui la ricorrente contesta la trasmissione all'estero di documentazione sequestrata nei suoi locali, la legittimazione è data (v. art. 9a lett. b OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 6.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2016.277 del 7 febbraio 2017 consid. 1.5.2; RR.2015.289-290 del 13 aprile 2016 consid. 2.2.1).

E. 2

La ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola il principio della proporzionalità e dell'utilità potenziale, nonché il divieto della fishing expedition, nella misura in cui il MPC intende trasmettere alle autorità italiane documentazione raccolta mediante atti istruttori inutili alla luce dell'ordinanza del 13 novembre 2019 del Tribunale di Milano (v. act. 1.0, doc. R).

- 5 -

E. 2.1

Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la documentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 130 II 193 consid. 4.3; 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.257 del 26 maggio 2017 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti (sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.146 del 4 agosto 2017 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.250 del 17 febbraio 2017 consid. 2.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2). In base alla giurisprudenza l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei

mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 con- sid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Vietata in particolare è la cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca gene- rale ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 137 I 218 consid. 2.3.2; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii; TPF 2007 57 con- sid. 6.1). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c;

- 6 -

sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 con- sid. 3.1).

E. 2.2.1

In concreto, le autorità inquirenti italiane ipotizzano accordi per il versamento di tangenti a pubblici ufficiali nigeriani a seguito del "settlement agreement" intervenuto il 29 aprile 2011 tra il governo nigeriano, la società nigeriana M. Ltd., la società N. Ltd., facente parte del gruppo B. S.p.A. e società del gruppo O. In base all'accordo raggiunto tra il governo nigeriano e società dei gruppi B. S.p.A. e O., B. S.p.A. avrebbe dovuto pagare la somma di USD 1'092'040'000.– per la concessione dei diritti di sfruttamento economico sul blocco H. Sulla base di un accordo tra il governo nigeriano e M. Ltd., tale somma sarebbe stata trasferita a M. Ltd. in cambio della rinuncia a qualsiasi pretesa o azione legale in corso relativa ai diritti di sfruttamento sul blocco H. Effettivamente, sulla base di tale accordo B. S.p.A. avrebbe versato la predetta somma, pagata in un "escrow account" a nome del governo nige- riano presso la banca P. a Londra. L'autorità rogante ritiene che una parte considerevole di tale somma fosse destinata a remunerare pubblici ufficiali nigeriani. Versamenti ad apparente finalità corruttiva sarebbero stati effet- tuati con la massa di denaro (circa USD 800 milioni) accreditata dal governo nigeriano in data 23 agosto 2011 a favore di due conti intestati a M. Ltd. presso la banca Q. e la banca R. Una parte della somma, dell'ammontare di USD 215 milioni, sarebbe rimasta bloccata per più di due anni nel Regno Unito a causa di una controversia civile tra l'intermediario F. che avrebbe agito per conto della società S., e l'asserito proprietario di M. Ltd., l'ex mini- stro del petrolio nigeriano T. Detta somma sarebbe infine stata parzialmente svincolata, limitatamente all'importo di USD 110.5 milioni, a favore dell'inter- mediario F., a seguito della sentenza resa dalla Commercial Court di Londra in data 17 luglio 2013. Di fatto, i fondi che erano depositati, per conto della banca AA., su un "Court Account" presso la banca BB. Londra sarebbero stati recentemente trasferiti, quanto all'importo di USD 110.5 milioni (più in- teressi) riconosciuto a F., sul conto della banca CC. di Basilea. Tale trasferi- mento sarebbe stato materialmente effettuato dallo studio legale DD. LLP di Londra per conto dello stesso F. Il trasferimento sarebbe stato effettuato senza notificare il movimento di denaro all'autorità antiriciclaggio britannica, malgrado si trattasse di una somma ingente e connessa ad un'operazione con risvolti estremamente critici dal punto di vista penale. L'autorità rogante ritiene che la somma di USD 215 milioni su cui si è svolta la causa civile a Londra fosse certamente destinata, almeno in parte, alla remunerazione di pubblici ufficiali e al pagamento di "kickbacks" a manager B. S.p.A. e agli intermediari F./EE. e C./FF. Essa ha quindi chiesto alle autorità elvetiche di effettuare in via d'urgenza il blocco della somma trasferita in Svizzera da DD. LLP per conto di F., presso la banca CC. di Basilea (IBAN: no. 1) ovvero presso qualsiasi altra banca della Confederazione elvetica qualora detta

somma sia stata ulteriormente trasferita, anche per importi frazionati (v. act. 1.0, doc. I, pag. 3 e seg.).

E. 2.2.2

Per quanto riguarda più da vicino la ricorrente, la cui ragione sociale sino al luglio 2017 era A. Finanziaria SA (v. act. 1.0, doc. B), l'autorità rogante afferma che "K. Ltd è il soggetto a favore del quale, il 24 maggio 2011, è stato disposto il trasferimento della somma di \$ 1'092'015'000 dall'escrow account banca P. di Londra su cui poteva operare il Governo Nigeriano. Il trasferimento non è andato a buon fine per il rifiuto della banca svizzera L. di dar seguito all'operazione "for compliance reasons". L'analisi della documentazione bancaria trasmessa per questa vicenda dalle Autorità svizzere ha consentito di individuare ulteriori elementi che necessitano di approfondimenti investigativi. In primo luogo, è emerso che il conto banca L. non è intestato a K. Ltd, società delle Marshall Islands, ma a K. LP, soggetto giuridico registrato in Canada in base a un "Limited Partnership Agreement", in cui tanto il General Partner che il Limited Partner sono lo stesso soggetto giuridico, ovvero K. Ltd. In pratica la società delle Marshall Islands si è accordata con sé stessa per registrare un indirizzo operativo in Canada e aprire un conto bancario in Svizzera. I soggetti autorizzati a operare sul conto, con potere di firma, sono tutti italiani: si tratta di G., GG. e HH. Gli stessi soggetti sono indicati nel formulario A come beneficiari finali della relazione bancaria. G., persona indagata nel presente procedimento, è un cittadino italiano iscritto all'AIRE dal 1990, con residenza dichiarata a Port Harcourt (Nigeria). Ricopre la carica di Vice-Console Onorario d'Italia a Port Harcourt. È chairman della II. Ltd Contracting di Port Harcourt, Rivers State e di JJ. Ltd di Abuja, entrambe società nigeriane che hanno rivestito il ruolo di subcontractor della società nigeriana KK. Alcuni documenti rinvenuti nel computer dell'indagato E., che è stato sottoposto a sequestro, hanno rivelato un ruolo attivo di G. nei tentativi di trasferimento delle somme versate da B. S.p.A. sull'escrow account del Governo della Nigeria e destinate a M. Ltd., nonché un collegamento diretto con l'ex Attorney General LL. Soprattutto è stata rinvenuta una bozza d'accordo per cui M. Ltd. si impegna a trasferire la somma di \$ 50'000'000 su un conto di K. presso la banca MM. (UK), senza alcuna apparente causa lecita. In relazione al conto bancario di K. è stato poi indicato come indirizzo per le comunicazioni quello di A. FINANZIARIA s.a., PO BOX [...], 6901 Lugano. Ulteriori elementi collegano G. a A. FINANZIARIA s.a.: è stato accertato, ad esempio, che l'automezzo BMW X5 con targa svizzera TI [...], in uso al G., è intestato alla NN. SA (società che possiede la tenuta agricola del G. in Italia) presso A. FINANZIARIA s.a., e l'indirizzo di G. riportato sulla licenza di circolazione associata all'automezzo è presso A. FINANZIARIA s.a., via Z., Mendrisio. La visura camerale di A. FINANZIARIA s.a. riporta come ultimo recapito "via Z. - 6850 Mendrisio" e, come recapiti precedenti, i seguenti recapiti in Lugano (6900); nell'ordine "via Y.", "via X." e "via W.". L'amministratore unico e direttore è indicato in I. Inoltre, diverse

intercettazioni telefoniche disposte da questo Ufficio nell'ottobre 2014 testimoniano di collegamenti tra G. e A. FINANZIARIA s.a. e OO. Il coinvolgimento di A. FINANZIARIA s.a. e OO. nell'operazione K. e i perduranti contatti con G. rendono necessario acquisire tutta la documentazione pertinente presso la società e assumere le dichiarazioni di I. sulla vicenda, con specifico riferimento al ruolo di G. e K. nel

trasferimento del denaro di H." (act. 1.0, doc. L, pag. 1 e segg.).

E. 2.2.3

Con il complemento del 2 dicembre 2019 l'autorità rogante ha inoltre affermato che tra la documentazione rinvenuta presso la fiduciaria del ricorrente "è presente un documento che dimostra come K. abbia avuto il possesso di documenti formati da B. spa e, in ipotesi, di esclusiva disponibilità di B. spa. Ciò è dimostrato dal contenuto di una mail trasmessa in data 18.5.2011 dall'indirizzo J.@yahoo.com all'indirizzo I.@A.com con oggetto "Assessment4". La stessa email è stata inoltrata il giorno successivo da I.(I.@A.com) a OO. (OO.@A.com) [...]. La email, che non riporta alcun testo, contiene degli allegati, e in particolare i documenti di seguito indicati: 2, 3, 4, 5. Ebbene, tali documenti relativi a H. erano tutti nella disponibilità di B. S.p.A. e – quanto meno i numeri 3 e 4 (doc. 3 e doc. 4) – non erano formalmente a conoscenza di nessuno al di fuori di B. S.p.A." (act. 1.0, doc. E, pag. 2 e seg.). In sostanza, l'autorità rogante ipotizza un legame tra la disponibilità in capo a K. di tali documenti e il ricevimento della somma di USD 1'092'015'000.– di cui sopra. Ed è per questo che ha ritenuto che "allo scopo di ricostruire in quale modo i documenti B. S.p.A. siano pervenuti a K. è necessario interrogare I. che dovrà chiarire chi sia la persona fisica che glieli ha inviati servendosi dell'indirizzo di posta elettronica J.@yahoo.com" (act. 1.0, doc. E, pag. 3).

E. 2.2.4

Va innanzitutto rilevato che questa Corte ha già avuto modo di constatare, nell'ambito di una procedura ricorsuale concernente l'amministratore unico della ricorrente I., come il verbale d'interrogatorio di quest'ultimo del 9 dicembre 2019 sia senz'altro utile per l'autorità rogante, precisando che l'ordinanza del 13 novembre 2019 emanata dal Tribunale di Milano, Sezione VII Penale, non costituisce un ostacolo alla concessione dell'assistenza (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2020.28 del 16 aprile 2020 consid. 3.2.4). Le considerazioni ivi sviluppate vanno quindi qui riprese e ribadite. Per quanto riguarda i documenti litigiosi, sequestrati in occasione della perquisizione avvenuta il 9 dicembre 2019 nei locali della ricorrente, questi presentano a loro volta un'utilità potenziale indiscutibile per le autorità di perseguimento penale italiane. Come indicato dal MPC nella sua decisione (v. act. 1.0, doc. A, pag. 7), la PGF ha proceduto alla ricerca della e-mail del 18 maggio 2011 nelle immagini forensi create durante la perquisizione dei locali della ricorrente, la quale ha permesso di identificarla e di ritrovare i quattro allegati come descritto nel rapporto del 10 gennaio 2020 (v. act. 1.0, doc. A1), documenti che,

- 9 -

per facilitarne la lettura e la comprensione, sono stati stampati e allegati al rapporto in questione (v. doc. n. 0001-0047). La PGF ha inoltre eseguito un'ulteriore ricerca mediante la parola chiave "J.@yahoo.com" stampando il frammento di file contenente tale parola (v. doc. n. 0048-0069). Dando seguito alla richiesta della ricorrente, il MPC ha ommesso i nomi da essa indicati e riconosciuti come estranei alla fattispecie in oggetto (v. doc. n. 0059, 0061, 0062, 0065, 0066, 0067 e 0068). Anche se l'autorità rogata non è stata in grado, come richiesto dallo Stato rogante, di identificare il proprietario dell'indirizzo "J.@yahoo.com" i documenti litigiosi potrebbero fornire ulteriori informazioni concernenti la provenienza dell'e-mail del 18 maggio 2011 e dei documenti allegati in relazione al trasferimento della somma di USD 1.1 miliardi a K.

Spetterà comunque al giudice italiano valutare l'utilità di tali documenti per il procedimento estero. Va quindi disattesa la richiesta della ricorrente di far interpellare all'uopo il Tribunale di Milano. In definitiva, la domanda di assistenza rispetta il principio della proporzionalità e non costituisce un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove, per cui le censure in questo ambito vanno respinte.

E. 2.3

Nel suo gravame, la ricorrente sostiene che “dal rapporto di polizia di cui al doc. Al e dalla decisione di chiusura qui impugnata (doc. A), se ne deduce e si comprova l'ipotesi avanzata dalla ricorrente, ossia che la e-mail datata 18.05.2011 “J.@yahoo.com” non è stata rinvenuta (non è stata trovata alcuna traccia tangibile) nell'account di posta elettronica del figlio (Signor OO.). A non averne dubbio, si tratta di un fatto anomalo, dal momento che i mezzi tecnici a disposizione degli inquirenti di polizia preposti a tali analisi permettono notoriamente di ritrovare pure e-mail cancellate o di fare dei logs di posta locale oppure dell'header di un messaggio di posta” (act. 1, pag. 21 e seg.). Essa aggiunge che “né nel Rapporto di polizia suddetto, né nella decisione di chiusura qui impugnata, si riferisce che la e-mail datata 18.05.2011 “J.@yahoo.com” sia effettivamente transitata tramite l'account di posta elettronica del Signor I. e sia successivamente stata inviata all'account di posta elettronica del Signor OO. Sostenere, come fa il MPC, che la predetta e-mail si trovava nella cartella di archiviazione locale di posta non significa ancora la prova che tale e-mail sia pervenuta nella posta elettronica del signor I.” (act. 1, pag. 22). Ora, tali questioni non necessitano di essere approfondite dal giudice dell'assistenza. Ciò che risulta determinante in concreto è che la documentazione raccolta, concernente l'e-mail del 18 giugno 2011 e i suoi allegati nonché l'indirizzo di posta elettronica “J.@yahoo.com” sia potenzialmente utile per l'autorità rogante. Ininfluenza il fatto che una trasmissione di atti, raccolti in seguito ad una precedente perquisizione degli uffici della ricorrente, sia già intervenuta, nella misura in cui la documentazione litigiosa,

- 10 -

frutto di analisi informatiche apparentemente più approfondite, può contenere ulteriori elementi utili per il procedimento estero. Toccherà in ogni caso al giudice estero valutare le ipotesi accusatorie formulate dall'autorità inquirente e determinare il carattere probatorio della documentazione fornita dalle autorità elvetiche. Visto quanto precede, le censure presentate in questo ambito vanno quindi disattese.

E. 3

In conclusione, la decisione impugnata va integralmente confermata e il gravame respinto, sia per quanto riguarda le conclusioni principali che per quelle subordinate.

E. 4

Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.-; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

- 11 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.